



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - CAP 63827 - P.I. 00364960446 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768
E-mail: pedaso@ucvaldaso.it PEC: pedaso@pec.ucvaldaso.it

Prot. N°

Addi 18.06.2020

Pubbl. n°

ORDINANZA N. 37/2020

(Territorio Comune Pedaso)

Oggetto: *Istituzione divieto di transito velocipedi (biciclette) nel lungomare dei Cantautori dal sottopasso ferroviario "Bertoli" al sottopasso ferroviario "Luigi Tenco" in entrambi le direzioni. E' consentito il transito dei velocipedi nel lungomare dei Cantautori dal sottopasso Luigi Tenco verso sud nel territorio di Pedaso. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i velocipedi (biciclette) al di fuori delle apposite rastrelliere nel lungomare dei cantautori dal sottopasso ferroviario "Bertoli" al sottopasso ferroviario "Luigi Tenco".*

Divieto su tutto il territorio comunale di abbandono di biciclette fatiscenti e/o in cattive condizioni d'uso, nonché il divieto di aggancio a manufatti stradali o altre opere fisse e divieto di sosta irregolare. Revoca precedenti ordinanze

IL RESPONSABILE AREA TECNICO E VIGILANZA

Premesso che il Comune di Pedaso con nota del 31 Dicembre 2019 Prot. 11045 ha comunicato che la figura del Responsabile preposto all'emanazione dei provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato del territorio Comunale viene individuata nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza;

Richiamata l'ordinanza n.02 /2012 , n°50 /2012 , n°44/2018 , n° 61/2018;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n° 45 del 17.06.2020 immediatamente eseguibile di approvazione della variante al progetto di realizzazione della ciclovia Adriatica ha disposto:

- 1) il divieto di transito dei velocipedi (biciclette) nel lungomare dei Cantautori dal sottopasso ferroviario "Bertoli" (Maroni) al sottopasso ferroviario "Luigi Tenco" (Villa Riccii) in entrambi le direzioni. E' consentito il transito dei velocipedi nel lungomare dei Cantautori dal sottopasso Luigi Tenco (Villa Ricci) verso sud (Campofilone) nel territorio di Pedaso. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i velocipedi (biciclette) al di fuori delle apposite rastrelliere nel lungomare dei cantautori dal sottopasso ferroviario "Bertoli" al sottopasso ferroviario "Luigi Tenco"
- 2) l'istituzione di un percorso alternativo denominato zona 30 Km/h con implementazione di dossi artificiali e pedonali rialzati interessano le seguenti vie: Viale Martiri della Libertà, Ca Da Mosto, Via San Marino, via Dell'Uva, Via Marconi, via Garibaldi ed in via Rossini

Lato est usufruibile dal 01 Maggio al 30 settembre di ogni anno realizzato con apposita segnaletica indicante percorso ciclabile "Area 30";

Considerato che sulla passeggiata del lungomare dei Cantautori nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario "Bertoli e il sottopasso ferroviario "Luigi Tenco " in entrambi le direzioni vi è un notevole afflusso di persone, tra cui bambini, anziani, persone portatori di handicap ;

Considerato altresì che pervengono lamentele da parte di cittadini per il transito, anche a forte velocità di velocipedi (biciclette) che creano pericolo per le persone che passeggiano sul lungomare dei cantautori nel tratto indicato in oggetto ;

Ritenuto inoltre che l'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare la cura e il decoro urbano quale elemento fondamentale per un "paese sostenibile" che salvaguardi e valorizzi le aree pubbliche, intende migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare le vie e le piazze cittadine, il cui decoro risulta compromesso dal disordinato deposito e/o abbandono di biciclette fatiscenti;

Verificato che su diverse zone del territorio comunale numerosi velocipedi (biciclette) vengono sovente depositati liberamente su marciapiedi, sulle sedi stradali, ovvero fissate a ringhiere, alberi, pali dell'illuminazione e della cartellonistica stradale, accatastati disordinatamente o agganciati con catene o altro e lasciati incustoditi anche per lunghi periodi sotto i ponti ferroviari di accesso alla spiaggia, o lungo il lungomare o nei pressi del molo ovvero appoggiati al muraglione ferroviario antistante al percorso pedonale del lungomare;

Dato atto che le zone del territorio comunale maggiormente interessate dai fenomeni e dalle situazioni descritte sono costituite dall'area del Lungomare, dal molo e dalle zone adiacenti i ponti ferroviari e che tali *zone interessate sono dotate di rastrelliere in numero soddisfacente a garantire la sosta dei velocipedi;*

Ritenuto che tali situazioni e comportamenti creano situazioni di disagio e pregiudizio alla regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, costituendo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico pericolose per la libera circolazione stradale e arrecando grave pregiudizio ai pedoni per la difficoltà di fruire dei marciapiedi, ai portatori di handicap e alle persone anziane creando intralcio ai mezzi di emergenza per eventuali interventi di soccorso;

Ritenuto altresì che tali situazioni e comportamenti rendono altresì difficoltosi la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle strade e dei marciapiedi favorendo l'accumulo di rifiuti ed innescando fenomeni di degrado del decoro urbano che alimentano la percezione di disagio;

Visto pertanto opportuno sia per le esigenze di sicurezza sopra descritte che per le succitate ragioni ambientali, di decoro urbano, di circolazione e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, adottare un singolo provvedimento complessivo, con conseguente revoca della precedenti proprie ordinanze n.02 /2012 , n° 50 /2012 , n°44/2018 , n° 61/2018;

Ritenuta la necessità per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse attuare il provvedimento di cui all'oggetto ;

Ritenuto doveroso salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, assicurando nel contempo il mantenimento di una viabilità pedonale e veicolare scorrevole e sicura;

Visti:

gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

gli artt. 6 commi 4 e 14, 7 commi 1 e 14, 158 e 159 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

l'art.183 c. 1 lett. c 9, 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 ;
la Legge 241/1990;
lo Statuto Comunale;

ORDINA

Le revoche delle ordinanze n. 44/2018,n.02 /2012 , n°50 /2012 , n°44/2018 , n° 61/2018;
Istituzione di area Km/h 30 ed il posizionamento di dossi artificiali e/o pedonali rialzati in Viale Martiri della Libertà, in via Ca Da Mosto, in Via San Marino, in via Dell'Uva, in Via Marconi, in via Garibaldi ed in via Rossini Lato est ;
Istituzione del divieto di transito di velocipedi (biciclette) sul lungomare dei Cantautori dal sottopasso ferroviario "Bertoli "al sottopasso ferroviario "Luigi Tenco" in entrambi le direzioni con relativo divieto di sosta e fermata e con rimozione forzata di tutti i velocipedi (biciclette) al di fuori delle apposite rastrelliere dal 01 maggio al 30 settembre. Il divieto di abbandono di biciclette fatiscenti e/o in cattive condizioni d'uso, nonché il divieto di aggancio a manufatti stradali o altre opere fisse come di seguito specificate e divieto di sosta irregolare per le seguenti zone del territorio comunale:
percorso pedonale del **lungomare** e molo; sottopassi ferroviari, sul muraglione ferroviario antistante e retrostante il percorso pedonale del lungomare;

Il divieto di aggancio delle biciclette con sistemi di ritenuta a manufatti stradali o altre opere fisse, su suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, si intende riferito:
ad infrastrutture o beni pubblici non destinati allo scopo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monumenti, elementi di arredo urbano, fioriere, sostegni della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, alberi, arbusti di qualsiasi specie;
a ringhiere, recinzioni, cancelli, inferriate, pluviali , discendenti, tubazioni, porte, portoni, serrande e a qualsiasi manufatto pubblico e privato limitandone l'uso e la funzionalità ovvero rappresentando elementi di degrado e pericolo per la libera circolazione pedonale o veicolare .

I mezzi trovati nelle situazioni sopra descritte e quelli in evidente stato di abbandono o inutilizzabili per venir meno delle caratteristiche essenziali ed in sosta irregolare, oltre alla sanzione amministrativa, potranno essere rimossi, quale sanzione accessoria, da personale facente parte di servizi tecnici comunali alla presenza degli agenti della Polizia Locale che provvederanno a redigere apposito verbale;

Le presenti disposizioni diventano efficaci dal momento dell'installazione di idonea segnaletica e saranno vigenti secondo gli artt. 6 commi 4 e 14, 7 commi 1 e 14, 158 e 159 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

È abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico comunale dia disposizioni per la collocazione della relativa segnaletica ;

la Polizia Locale e le altre Forze dell'ordine idonee all'espletamento dei servizi di polizia stradale facciano rispettare la presente ordinanza ;

AVVERTE

I mezzi di cui ai commi precedenti, anche se assicurati con sistemi di chiusura, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi, anche mediante il taglio del sistema di ritenuta usato per il fissaggio e depositati in idoneo locale individuato dall'Amministrazione Comunale;

Le biciclette particolarmente fatiscenti, non più funzionanti e che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario saranno portati direttamente alla ditta concessionaria, che provvederà alla rottamazione;

Le biciclette funzionanti saranno portati nell'apposito magazzino comunale dove rimarranno in deposito a disposizione dei legittimi proprietari in applicazione delle disciplina di cui all'art. 923 e

seguenti codice civile; la proprietà del mezzo potrà essere dimostrata con l'esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà;

Nel caso di avvenuta rimozione il legittimo proprietario, previa dimostrazione del titolo di possesso potrà rivendicare il velocipede mediante richiesta alla Polizia Locale ed a seguito di pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificata in € 20,00.

Decorso inutilmente il periodo previsto dall'art. 927 e seg. del Codice Civile il velocipede verrà considerato come cosa ritrovata trovando applicazione la normativa citata.

Gli eventuali introiti della vendita serviranno all'ampliamento ed alla manutenzione delle rastrelliere pubbliche .

Nessun indennizzo spetterà al proprietario per la perdita del sistema di fissaggio o per eventuali danni durante le operazioni di rimozione ed immagazzinaggio, stante l'illecito del comportamento adottato.

Quanto sopra fatte salve le ipotesi in cui i velocipedi possano configurarsi quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo.

AVVERTE ALTRESI'

Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 6 commi 4 e 14, 7 commi 1 e 14, 158 e 159 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).

Le violazioni alla presente ordinanza possono essere accertate da tutte le forze di Polizia territorialmente competenti;

avverso contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito alla segnaletica apposta, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. n.495/92 ;

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE INFINE

Di rendere noto al pubblico quanto sopra prescritto, mediante pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune di Pedaso;

che copia della stessa venga rimessa per opportuna conoscenza e competenza alla locale Stazione Carabinieri di Pedaso e alla Capitaneria di Porto San Giorgio.



*Il Responsabile area Tecnica e Vigilanza
Arch. Aldo Pasqualini*